COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 22-10-2020 N. 149

OGGETTO:	**Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI IMU - COSAP 2020 integrazione Regolamenti. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre** in Rosolini, alle ore 19:00 in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale tramite modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D..L. 17 marzo 2020, n. 178 e della determinazione sindacale n. 9 del 25/03/2020 registro generale n. 130, nelle persone dei Signori:

INCATASCIATO GIUSEPPE	**SINDACO**	**P**
ARANGIO FRANCESCO	**ASSESSORE**	**A**
FLORIDDIA ANTONINO	**ASSESSORE**	**P**
FRATANTONIO LUIGI	**ASSESSORE**	**P**
NICASTRO PAOLO	**ASSESSORE**	**P**
CHINDEMI CRISTINA	**ASSESSORE**	**P**

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

Dott. Nicolosi Pierpaolo

Il Presidente Sig. **INCATASCIATO GIUSEPPE -** riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTO il bilancio Comunale;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l'art. 16 di detta legge;
VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente **Immediatamente Esecutiva**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

OGGETTO:	**Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI IMU - COSAP 2020 integrazione Regolamenti. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO.**

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "*Fondo perequativo degli Enti locali*", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro circa, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Rosolini, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 887.727,50 (allegato 2, criteri di riparto del fondo perequativo degli Enti Locali art. 11 L.R.9/2020);

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali **entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto**;

Dato atto, altresì, della proroga concessa agli Enti Locali per la realizzazione delle procedure attuative *ex lege* n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1 della Regione Sicilia che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali **entro e non oltre il termine del 30 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto**;

Sentita la Direttiva verbale del Sig. Sindaco e dell'Assessore al Ramo, ricevuta in sede di conferenza di servizio presso l'ufficio del Sindaco il 15/10/2020, tramite la quale l'Amministrazione fornisce il necessario atto di indirizzo relativamente all'ampiezza delle agevolazioni da riconoscere ai cittadini a valere sul fondo perequativo la cui determinazione richiede l'esercizio della discrezionalità politica, ampliando ed integrando la platea delle agevolazioni già previste con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.09.2020 anche ai tributi locali dell'IMU ed della COSAP ove possibile ed integrando la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 cit., per il tributo TARI anche a quegli operatori economici che sebbene non soggetti alla chiusura obbligatoria dimostrino di aver avuto perdite nel fatturato annuo del 2020 non inferiori al 25% rispetto all'anno precedente;

Considerato che si è condivisa la Direttiva verbale del Sig. Sindaco con la quale in riferimento ai tributi locali TARI, COSAP e IMU occore riconoscere i benefici di cui all'rt. 11 della Legge Regionale cit. in particolare:

- **In riferimento alla TARI** ad integrazione della precedente Deliberazione di CC. N. 19/2020, anche agli operatori economici che non è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO, a cui non è stata imposta la sospensione dell'attività e/o limitazione della stessa a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dovuta al Covid-19, che abbiano subito cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto all'annualità precedente, che la misura della riduzione del tributo dovuto per il 2020, in riferimento alla quota fissa ed alla quota variabile sia pari al 90%;
- **In riferimento alla COSAP** riconoscere i benefici di cui all'art. 11 cit., agli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ADECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dovuta a COVID-19 di prorogare l'esonero del canone dovuto come previsto dall'art.181 del Decreto Rilancio n. 34/2020 fino al 31-12-2020;
- **In riferimento all'imposta IMU** riconoscere i benefici di cui all'art. 11 cit., agli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dovuta a COVID-19 che dimostrino di possedere a titolo di proprietà /usufrutto l'immobile adibito all'esercizio dell'attività regolarmente classificati nella categoria C 1, C 3, e D, la riduzione debba assumere il valore del 100% dell'IMU dovuta per l'anno 2020;
- agli operatori economici che non è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO, a cui non è stata imposta la sospensione dell'attività e/o limitazione della stessa a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dovuta al Covid-19, che abbiano subito cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto all'annualità precedente, che la misura della riduzione del tributo dovuto per il 2020, sia pari al 90%;

Dato atto che nella medesima conferenza di servizio si è stabilito che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Rosolini creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an*che nel *quantum,* dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO

CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Rosolini a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato dalla Regione Siciliana, previo espletamento delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;*

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al fondo perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora adottati, ciò determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli Enti Territoriali Siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente proposta di deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplica condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Rosolini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub* a) e b);

Visto il Regolamento Nuova Tari 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22/07/2020;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della dispone che *'Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.';*

Visto il Regolamento Nuova IMU 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22/07/2020;

Preso atto che, l'aliquota applicata ai fabbricati di categoria D è pari al 10,6 per mille di cui 7,6 in favore dello Stato, mentre le aliquote relative ai fabbricati di categoria C 1 e C 3 è pari al 10,6 per mille;

Visto il regolamento per l'applicazione del canone per l'utilizzo del suolo pubblico (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12.03.1999 e la parziale modifica allo stesso approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/03/2009;

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione della direttiva verbale del sig. Sindaco occorre

INTEGRARE

1. Il Regolamento Nuova TARI attraverso l'inserimento del comma 4, 5 e 6 all'art. art. 36 **"Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020**

Comma 4
Per il solo anno 2020 alle categorie di utenze non domestiche non individuate dal DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile del 2020 con le quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID – 19, a cui non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25 % documentabili, rispetto alla annualità precedente la tassa è ridotta nella misura del 90%.

Comma 5
L'agevolazione di cui al precedente comma 4, è cumulabile con altre riduzioni e/o agevolazioni, sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, ed è riconosciuta d'Ufficio.
Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo generale entro il termine del 1 marzo 2021.

Comma 6
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, verrà iscritta in seno all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Rosolini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 4, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2. Regolamento COSAP attraverso l'inserimento del seguente articolo:
   Art 57 **"Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020.**

Comma 1 –
Per il solo anno 2020, prorogare l'esonero del canone dovuto, come previsto dall'art.181 del decreto rilancio n. 34/2020, fino al 31/12/2020, alle categorie di utenze, individuate dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covd-19, a cui è stata imposta la sospensione e/o della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19

Comma 2 –
L'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni nel limite del 100% del tributo rivolto alle utenze non domestiche di cui al presente regolamento;

Comma 3 –
L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 è riconosciuta d'Ufficio.
La sua applicazione, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Rosolini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

3. il REGOLAMENTO IMU attraverso l'inserimento del seguente articolo
Art.29
“Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”.

Comma 1 –
Per il solo anno 2020 agli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO che dimostrino di possedere a titolo di proprietà-/usufrutto l'immobile, adibito all'esercizio dell'attività regolarmente classificati nel gruppo catastale C1-C3- D, la tassa è ridotta nella misura del 100%;

Comma 2 –
agli operatori economici che non è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO, a cui è non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che dimostrino di possedere - a titolo di proprietà-/usufrutto l'immobile, adibito all'esercizio dell'attività regolarmente classificati nel gruppo catastale C1-C3- D - abbiano subito cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità precedente, che la misura della riduzione del tributo dovuto per il 2020, debba assumere il valore del 90%

Comma 3-
L'agevolazione degli immobili classificati nel gruppo catastale D viene operata sull'aliquota residua del 3 per mille.

Comma 4 –
L'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni;

Comma 5 –
L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 è riconosciuta d'Ufficio.

Per le utenze che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità precedente, il riconoscimento è subordinato ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R 445 /2000 dell'interessato da presentarsi entro il termine dell’ 1 marzo 2021;

La sua applicazione, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Rosolini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

Ritenuto di acquisire il prescritto parere da parte del collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio Entrate e Tributi e del Responsabile di Ragioneria.
Visto il Regolamento della NUOVA TARI 2020;
Visto il Regolamento della NUOVA IMU 2020;
Visto il Regolamento COSAP;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1. INTEGRARE

   Il Regolamento Nuova TARI attraverso l'inserimento del comma 4, 5 e 6 all'art. art. 36 **"Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020**

Comma 4
Per il solo anno 2020 alle categorie di utenze non domestiche non individuate dal DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile del 2020 con le quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID – 19, a cui non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25 % documentabili, rispetto alla annualità precedente la tassa è ridotta nella misura del 90%.

Comma 5
L'agevolazione di cui al precedente comma 4, è cumulabile con altre riduzioni e/o agevolazioni, sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, ed è riconosciuta d'Ufficio.
Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo generale entro il termine del 1 marzo 2021.

Comma 6
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, verrà iscritta in seno all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Rosolini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2. MODIFICARE:

Il Regolamento COSAP attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 57 **"Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020.**

Comma 1 –
Per il solo anno 2020, prorogare l'esonero del canone dovuto, come previsto dall'art.181 del decreto rilancio n. 34/2020, fino al 31/12/2020, alle categorie di utenze, individuate dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covd-19, a cui è stata imposta la sospensione e/o della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19

Comma 2 –
L'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni nel limite del 100% del tributo rivolto alle utenze non domestiche di cui al presente regolamento;

Comma 3 –
L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 è riconosciuta d'Ufficio.
La sua applicazione, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Rosolini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

3. MODIFICARE

il REGOLAMENTO IMU attraverso l'inserimento del seguente articolo Art.29:
"Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020".

Comma 1 –
Per il solo anno 2020 agli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO che dimostrino di possedere a titolo di proprietà-/usufrutto l'immobile, adibito all'esercizio dell'attività regolarmente classificati nel gruppo catastale C1-C3- D, la tassa è ridotta nella misura del 100 %;

Comma 2 –
agli operatori economici che non è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO, a cui è non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che dimostrino di possedere - a titolo di proprietà-/usufrutto l'immobile, adibito all'esercizio dell'attività regolarmente classificati nel gruppo catastale C1-C3- D - abbiano subito cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità precedente, che la misura della riduzione del tributo dovuto per il 2020, debba assumere il valore del 90%

Comma 3-
L'agevolazione degli immobili classificati nel gruppo catastale D viene operata sull'aliquota residua del 3 per mille.

Comma 4 –
L'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni;

Comma 5 –
L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 è riconosciuta d'Ufficio.

Per le utenze che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità precedente, il riconoscimento è subordinato ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R 445 /2000 dell'interessato da presentarsi entro il termine dell' 1 marzo 2021;

La sua applicazione, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Rosolini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020
b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

4. TRASMETTERE a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15 bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica;

5. DICHIARARE l'atto immediatamente esecutivo.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, lì 19-10-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to VINDIGNI CARMELO

Attestazione copertura finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Rosolini, lì 19-10-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

F.to MODICA VINCENZO

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to FLORIDDIA ANTONINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

==========

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 23-10-2020 al 07-11-2020 con n. 1539 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale
F.to FERLANTE ORAZIO

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 23-10-20 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, lì 09-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-10-2020 al 07-11-2020 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, lì 23-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo